

Pubblicato il 05/01/2021
N. 00143/2021REG.PROV.COLL.
N. 01987/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1987 del 2020, proposto da
Edilcostruzioni Group S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Zito, con domicilio eletto presso il suo studio
in Roma, alla via di Porta Pinciana, n. 6;

contro

Comune di Castel di Sangro, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso
dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, al viale Liegi, n. 35/b;

Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) Città di Castel di Sangro - Comune di Roccaraso,
Comune di Roccaraso, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Mic S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa
dall'avvocato Pierluigi Mantini, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e
domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Marco Giustiniani in Roma, alla via Bocca di
Leone, n. 78;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – L'Aquila, sez. I, n.
725/2019, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castel di Sangro e di Mic S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2020 il Cons. Giovanni Grasso e uditi
per le parti gli avvocati Ugo de Luca, su delega orale di Zito, Orlando, su delega orale di
Colagrande, e Mantini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- In data 14 maggio 2018, la Centrale unica di committenza, costituita dal Comune di
Castel di Sangro (capofila) e dal Comune di Roccaraso, bandiva una gara avente ad
oggetto l'appalto integrato per la progettazione esecutiva, il coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori di «*Completamento del centro
turistico integrato con la realizzazione di struttura polifunzionale avente prevalente destinazione a
piscina*», compreso il successivo avviamento e la gestione per il primo anno della struttura

realizzata, per un importo a base d'asta pari ad € 6.625.437,47 oltre IVA, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per la valutazione delle offerte, il disciplinare di gara prevedeva, relativamente agli elementi qualitativi, l'attribuzione, sulla base di plurimi criteri e sub-criteri, di 75 punti, con la prescrizione che il punteggio finale scaturisse dal calcolo della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, ognuno dei quali aveva a disposizione un coefficiente da 0 ad 1, con variazioni decimali associate al giudizio espresso.

Per tal via, la media dei coefficienti espressi da ciascun commissario avrebbe determinato il punteggio di ogni offerta rispetto a ciascun criterio e sub-criterio, che poi avrebbe dovuto essere tradotto, per ciascun criterio e sub-criterio, nel punteggio (equivalente) espresso in un numero intero positivo e dunque in una diversa unità di misura. Successivamente la Commissione avrebbe dovuto procedere alla riparametrazione per ciascun criterio e sub-criterio, attribuendo il punteggio massimo (espresso nel disciplinare con un numero intero positivo) all'offerta che avesse riportato per ciascun criterio o sub-criterio il punteggio più alto e riparametrando tutte le altre offerte attraverso il metodo aggregativo compensatore.

Lo stesso disciplinare prevedeva, poi (all'art. 6) che *"i punteggi [fossero] espressi con due cifre decimali, arrotondati all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque"*, con un criterio da utilizzare *"per tutte le operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi dell'Offerta"*.

2.- Acquisite e valutate le offerte, risultava aggiudicataria, con un punteggio di 89,066, MIC s.r.l., mentre l'odierna appellante, Edilcostruzioni Group s.r.l., si classificava al secondo posto in graduatoria, con un punteggio di 89,010.

3.- Gli esiti della gara erano oggetto di contestazione da parte della seconda graduata, la quale – con ricorso proposto dinanzi al TAR per l'Abruzzo – lamentava, con un triplice ordine di doglianze:

a) la non corretta attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche da parte della Commissione di gara, in violazione di quanto previsto dall'art. 6 del disciplinare ed in ragione del mancato arrotondamento della terza cifra decimale del coefficiente medio (in concreto, il meccanismo dell'arrotondamento era stato applicato solo dopo la moltiplicazione del coefficiente medio per il punteggio massimo previsto per ciascun criterio e sub-criterio, laddove avrebbe dovuto essere applicato fin dalla determinazione del primo parametro di punteggio);

b) l'erronea applicazione della riparametrazione dei punteggi delle offerte tecniche;

c) l'erroneo calcolo della percentuale dei ribassi attuati dagli operatori economici (in quanto illegittimamente operata anche sulla componente dell'offerta relativa agli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso).

4.- Nel rituale contraddittorio delle parti, con sentenza n. 725/2019 il TAR adito respingeva il ricorso.

Con atto di appello, notificato nei tempi e nelle forme di rito, Edilcostruzioni Group s.r.l. impugna la decisione (relativamente al primo ed al terzo dei motivi di doglianza disattesi in prime cure, con rinuncia al secondo), invocandone la riforma.

Si sono costituiti, in resistenza, il Comune di Castel di Sangro e l'aggiudicataria MIC s.r.l..

Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2020, sulle reiterate conclusioni dei difensori delle

parti, la causa è stata riservata per la decisione.

DIRITTO

1.. L'appello non è fondato e va respinto.

2.- Con il primo motivo di doglianza, l'appellante reitera le censure relative alla illegittimità del metodo seguito dalla Commissione di gara per l'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica: segnatamente, lamenta che la Commissione non avrebbe proceduto, come previsto, all'arrotondamento all'unità superiore "*per tutte le operazioni matematiche*" (compresa, quindi, l'operazione *intermedia* preordinata al calcolo del "*coefficiente medio*", risultante dalle valutazioni espresse da ciascun commissario, cui parametrare le singole voci di punteggio, ai fini della determinazione del *punteggio finale*).

A sostegno della censura, richiama la regola, a suo dire non equivoca, dell'art. 6 del disciplinare di gara, in base alla quale: a) "*i punteggi [avrebbero dovuto essere] espressi con due cifre decimali*", per l'appunto procedendo all'arrotondamento "*qualora la terza cifra decimale [fosse risultata] pari o superiore a cinque*"; b) lo stesso "*criterio*" avrebbe dovuto essere utilizzato "*per tutte le operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi dell'Offerta*".

2.1.- Osserva il Collegio che – sebbene, sul piano strettamente letterale, la regola operativa presti obiettivamente il fianco ad una interpretazione non univoca (soprattutto in ordine alla esatta perimetrazione del concetto di "*punteggio*" sul quale si imponeva il previsto arrotondamento decimale e al senso della prescritta generalizzazione del criterio di computo a "*tutte*" le operazioni matematiche strumentali alla valutazione delle offerte tecniche), la sua *ratio* complessiva ne avalli e confermi l'intendimento, valorizzato dalla stazione appaltante e condiviso dal primo giudice, nel senso che: a) siffatto arrotondamento concernesse esclusivamente il "*punteggio finale*" (costituente, come è noto, sintesi numerica, utile ad immediati e trasparenti fini comparativi, delle valutazioni espresse dalla Commissione di gara in ordine agli elementi qualitativi dell'offerta; b) esso non riguardasse (nel duplice senso che non solo *non fosse necessario*, ma che *non dovesse essere applicato*) le operazioni matematiche "*intermedie*" (inerenti la quantificazione dei "*coefficienti*" delle singole "*voci di punteggio*", strumentali alla concorrente e congiunta valorizzazione, alla luce del "*metodo aggregativo compensatore*" prescelto dalla *lex specialis*, dei singoli criteri e sub-criteri di valutazione, rimessi all'apprezzamento dei singoli componenti della Commissione).

In effetti, occorre considerare che l'arrotondamento risponde, in termini generali, a due possibili logiche, secondo che sia destinato ad operare nel contesto della misurazione di valori e grandezze fisiche naturalmente soggetti ad incertezza (assoluta, relativa o statistica), ovvero a fini meramente computazionali: a) nel primo caso, obbedisce ad una logica di *pratica necessità* (che impone di utilizzare, nell'uso delle grandezze, solo *cifre significative*); b) nel secondo caso obbedisce per contro (come nella specie) ad una logica di (mera e, di per sé, praticamente *non necessaria*) *semplificazione*, intesa solo ad evitare (per esempio, a fini direttamente comparativi) calcoli inutilmente complessi o, comunque, connotati da esiti eccessivamente "*fini*".

Se così è, si giustifica che l'applicazione degli arrotondamenti non fosse necessaria per le operazioni intermedie (non destinate a fini comparativi, ma meramente e strumentalmente computazionali), ma solo per i "*punteggi*" in senso proprio e stretto, per tali dovendosi

intendere, per l'appunto, i punteggi "finali", da comporre ed ordinarie in "graduatoria". Del resto, poiché l'arrotondamento, nei sensi chiariti, realizza una forma di *semplificazione* (e, dunque, anche di obiettiva *distorsione*, sotto il profilo della *finezza* e del grado di precisione del dato numerico: cfr., in termini generali, Cons. Stato, VI, 7 novembre 2006, n. 6561; Id., 2 marzo 2011 n. 1299), esso appare comprensibile (e giustificato) per finalità di *immediato* confronto comparativo, mentre risulta potenzialmente (e sia pure marginalmente) *distorsivo*, ove *reiteratamente* applicato anche alle operazioni intermedie, come pretenderebbe l'appellante.

In altri termini, va data preferenza ad una interpretazione del criterio che coniughi il *massimo di semplificazione* (per fini di immediata comparazione) con il *minimo di distorsione* (intrinsecamente correlato al meccanismo di arrotondamento).

Ciò è, significativamente, dimostrato proprio dal caso di specie, in cui:

a) relativamente al criterio inerente alle "migliorie ai sistemi e componenti per il risparmio energetico", era previsto un "punteggio criterio" di 10, che avrebbe dovuto essere moltiplicato, in relazione a ciascuna offerta, per la media dei punteggi assegnati (con punteggio individuale da 0 a 1);

b) all'appellante, i commissari avevano attribuito i seguenti punteggi individuali: 0,65; 0,70; 0,65, la cui media era, perciò, pari a 0,666667: che, moltiplicata per il punteggio criterio, aveva dato il punteggio finale, arrotondato per eccesso, di 6,67);

c) se, seguendo la tesi dell'appellante, si fosse applicato l'arrotondamento già in relazione al punteggio medio assegnato dai commissari (cioè ad un mero *parametro* di determinazione del punteggio finale) il risultato sarebbe stato pari a 6,7 (0,67 * 10), tale da alterare la collocazione in graduatoria.

Deve, perciò, ritenersi corretto l'assunto, avallato dal primo giudice, secondo cui la prima operazione il cui risultato poteva definirsi, in senso proprio, "punteggio" – elemento per il quale era previsto l'arrotondamento alla seconda cifra decimale – era rappresentata dal prodotto fra il coefficiente medio e il "peso criterio"; laddove le operazioni (precedenti, intermedi e strumentali) non potevano definirsi "punteggio" e non dovevano quindi (non solo perché *non fosse necessario*, ma – soprattutto – perché *doveva ritenersi precluso*, in quanto foriero di alterazione dei risultati) ad arrotondamento.

La coerenza della conclusione non trova smentita nella previsione disciplinare che imponeva l'arrotondamento utilizzare "per tutte le operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi" (che, a prima apparenza, sembra testualmente riferita anche ai calcoli intermedi, in quanto *finalizzati* alla attribuzione del punteggio): e ciò perché, come la stessa regola chiarisce, il criterio è riferito ai punteggi riferiti "a tutti gli elementi dell'Offerta", la cui *sommatoria* avrebbe determinato, per ogni offerta, il punteggio (unico) finale, naturalmente arrotondato.

Per queste ragioni, l'operato della stazione appaltante deve ritenersi corretto e il motivo va respinto.

3.- Con il secondo motivo (coincidente con il terzo motivo del ricorso di primo grado, essendo stato rinunciato il secondo) l'appellante insiste, contestato la valutazione del primo giudice, sulla pretesa illegittimità della "modalità di calcolo della percentuale di ribasso offerta", che avrebbe considerato gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

3.1.- Il motivo non è fondato.

Dall'esame della documentazione di gara emerge, di là da ogni altro rilievo, che, in concreto, il ribasso offerto dall'aggiudicataria risulta calibrato esclusivamente sull'importo dei lavori a base d'asta, senza tenere conto, a tal fine, degli oneri di sicurezza.

In dettaglio, l'impresa ha proposto: a) un importo "per l'esecuzione dei lavori", pari ad € 6.308.141,89, sul quale ha applicato un ribasso del 10,05%; b) un importo "per il servizio professionale di progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezza" pari ad € 157.703,55, assoggettato alla stessa percentuale di ribasso; c) un importo per "oneri per la sicurezza", pari ad € 159.592,03 e (correttamente) non assoggettato a ribasso).

Per l'effetto, l'importo complessivo dell'appalto (dato dalla sommatoria delle tre voci) era pari (prima dell'applicazione del ribasso) ad € 6.625.437,47, mentre il prezzo finale offerto per la realizzazione delle opere (pari alla sommatoria dell'importo ribassato offerto per l'esecuzione dei lavori e degli oneri della sicurezza, non ribassati) era pari € 5.833.765,66 (arrotondato ad € 5.833.765,21), sul quale è stata effettuata la corretta valutazione comparativa della stazione appaltante, fermo restando il prezzo (ribassato) offerto per il servizio di progettazione e per la sicurezza.

Ne discende, anche sotto questo profilo, l'infondatezza delle formulate doglianze.

4.- Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere integralmente respinto.

La peculiarità della fattispecie giustifica l'integrale compensazione, tra le parti costituite, di spese e competenze di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Franconiero, Presidente FF

Valerio Perotti, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

Giorgio Manca, Consigliere

L'ESTENSORE

Giovanni Grasso

IL PRESIDENTE

Fabio Franconiero

IL SEGRETARIO